

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV  
N. 18

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

### VALORI

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 595 DEL CODICE PENALE E ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47  
(DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GONELLA)

il 4 luglio 1972

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati  
Roma*

Roma, 3 luglio 1972

L'onorevole Valori Domenico è stato querelato dal signor Giorgetti Augusto per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Macerata con gli atti del procedimento (fascicolo n. 1782/71 della Procura di Macerata).

*Il Ministro  
GONELLA*

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati  
Roma*

Macerata, 5 giugno 1972

Con rapporto n. 5/118 del 4 agosto 1971, il Comandante della squadra di polizia giudiziaria dei carabinieri di Civitanova, inoltra-

va a questo ufficio una querela del 31 luglio precedente, debitamente ratificata, con la quale tale Giorgetti Augusto, industriale calzaturiero di Civitanova, denunciava i responsabili della sezione comunista « P. Togliatti » di Civitanova, quale firmataria di un manifesto che, a suo avviso, era falso e diffamatorio nel contenuto.

Riferiva l'esponente che nel pomeriggio del 31 luglio 1971 aveva notato numerosi manifesti affissi in varie zone della città con i quali si comunicava alla popolazione di Civitanova la avvenuta espulsione, dal Partito comunista italiano, del Giorgetti Augusto « ...per indegnità politica e comportamento contrastante con i principi comunisti ».

Il manifesto proseguiva rilevando: « ... Il Giorgetti ... ha licenziato in tronco due dirigenti sindacali di fabbrica senza validi motivi. Si è trattato di un chiaro, ottuso attacco padronale allo statuto dei diritti dei lavoratori... alle libertà democratiche all'interno delle fabbriche, di rappresaglia sindacale ».

In data 9 ottobre 1971, il Giorgetti si costituiva anche parte civile, al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni.

Instaurato procedimento penale ed accertato che il responsabile, quale segretario politico, della Sezione del PCI di Civitanova, era

tale Biancucci Carlo, previe le comunicazioni di rito, si procedeva nei suoi confronti secondo il rito sommario.

Interrogato con ordine di comparizione, egli respingeva ogni addebito, significando che, mentre la Sezione aveva deciso all'unanimità l'espulsione dal Partito del Giorgetti, ed aveva altresì deciso di dare pubblicità alla cosa mediante l'affissione di manifesti, l'incarico della redazione degli stessi era stato affidato all'onorevole avvocato Valori, il quale lo aveva stilato personalmente. Egli soltanto, in conseguenza, ad avviso del Biancucci, doveva essere ritenuto responsabile del contenuto dello stesso.

Il Biancucci ammetteva peraltro di aver curato la stampa dei manifesti.

Sulla scorta di tali elementi l'azione penale veniva esercitata nei confronti del detto avvocato Valori, ferma l'imputazione anche nei confronti del Biancucci, a titolo di concorso.

Dappoiché nel fatto si ravvisa il delitto di diffamazione a mezzo stampa, di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, si trasmettono gli atti processuali, corredati dei certificati di rito e penali, e delle informative sulla condotta morale e civile dell'onorevole Valori Domenico, ai sensi degli articoli 15 del codice di procedura penale e 68 della Carta costituzionale.

Con osservanza.

*Il s. Procuratore della Repubblica*  
ALBERTO TAGLIENTI